



Comune di Dueville

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI
A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 26.04.2021.

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241.
2. I criteri e le modalità di cui al punto precedente sono finalizzati al rispetto del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, e dei principi di cui all'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo, in particolare della trasparenza amministrativa (come disciplinata anche dal D.lgs. 14.03.2013, n. 33).
3. Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari sono concessi con la finalità di conseguire un'utilità sociale, impiegando le risorse pubbliche, a tale scopo destinate, in modo proporzionato alle capacità economiche dell'Ente e nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria di cui all'art. 148-bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Art. 2 – Oggetto

1. Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di cui al presente Regolamento (d'ora in avanti semplicemente contributi), costituiscono una forma di sostegno alle iniziative ed attività dei soggetti individuati al successivo articolo 3 i quali, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale statuito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, svolgano attività di interesse generale coerenti con le finalità statutarie del Comune di Dueville.
2. I contributi che possono essere concessi ai sensi del presente Regolamento consistono nell'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, manifestazioni e/o iniziative ricadenti in uno degli ambiti di intervento elencati al successivo art. 4.
3. L'intervento può consistere anche nella concessione temporanea dell'uso agevolato o gratuito di beni immobili, impianti e attrezzature comunali.
4. La concessione di contributi deve comunque sempre rispettare la normativa vigente in ambito tributario e fiscale.

Art. 3 – Soggetti

1. L'Amministrazione può concedere contributi in favore di:
 - a) Enti ed Istituzioni pubbliche, Forze dell'ordine e Servizi giudiziari;
 - b) Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni Sportive Dilettantistiche, aventi sede nel Comune di Dueville o che svolgano attività all'interno del Comune di Dueville;
 - c) Fondazioni e Associazioni partecipate dal Comune;
 - d) Fondazioni, Cooperative Sociali, Associazioni di categoria e di lavoratori, Organizzazioni religiose ed altre Istituzioni private dotate di personalità giuridica;
 - e) Privati, compresi i Comitati, per attività prive di scopo di lucro: la raccolta fondi eventualmente svolta nel corso delle attività prive di fine di lucro ammesse a beneficio, dovrà essere finalizzata alla devoluzione di quanto raccolto ad Enti o Istituti assistenziali o culturali o a singoli cittadini in stato di bisogno o per la promozione del territorio e/o dell'economia duevillese.
2. Potranno beneficiare di contributi anche:
 - a) gli studenti in stato di bisogno e/o in relazione al merito scolastico, mediante assegnazione di borse di studio previa pubblicazione di specifico bando approvato dalla Giunta o

dall'eventuale soggetto che abbia stanziato il contributo affidandone la gestione ed assegnazione al Comune;

- b) i neo laureati, nella forma di riconoscimenti anche materiali secondo le decisioni della Giunta;
 - c) i neo-diciottenni, nella forma di riconoscimenti anche materiali secondo le decisioni della Giunta;
 - d) le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, in base a precisi obblighi di legge e secondo le decisioni della Giunta;
 - e) i soggetti pubblici o privati e le Associazioni che svolgano, previa sottoscrizione di idonea convenzione con il Comune, attività di recupero collaborativo di beni comunali ovvero iniziative di tutela della pubblica incolumità e/o dell'ambiente e/o del territorio.
3. Ulteriori possibili beneficiari sono individuati dalla Giunta comunale, a prescindere dall'esistenza di un loro specifico legame con il territorio quale delineato dal Regolamento, motivando il merito riconosciuto.
4. Non possono fruire dei finanziamenti e benefici economici di cui al presente Regolamento persone giuridiche o enti di fatto affiliati a società segrete o costituenti articolazione politico-amministrativa di partiti politici ai sensi dell'art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 17.11.1981 n. 659).

Art. 4 – Settori d'intervento

1. Il Comune può concedere contributi, ai soggetti di cui all'articolo precedente, esclusivamente nei seguenti settori di intervento:
- a) assistenza e sicurezza sociale, tutela della persona nel rispetto del principio delle pari opportunità, volontariato;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) cultura, istruzione, integrazione sociale e promozione della tolleranza;
 - e) sviluppo economico e sociale;
 - f) tutela dell'ambiente, del territorio, della salute e delle tradizioni culturali locali;
 - g) attività rivolte al protagonismo giovanile
 - h) attività musicali.

Art. 5 – Interventi esclusi

1. Il Comune non ammette a contributo le seguenti spese, che non possono pertanto essere ricomprese nella documentazione da fornire per la rendicontazione dei costi sostenuti:
- a) compensi o rimborsi spese, anche parziali ed indipendentemente dalla forma con cui sono versati, erogati a soci, aderenti o terzi per prestazioni rese, fatte salve le spese vive sostenute in nome e per conto del beneficiario del contributo;
 - b) spese per pranzi/cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati;
 - c) spese per omaggi, regalie, spese voluttuarie di ogni natura e specie;
 - d) spese per atti di liberalità.
2. I contributi assistenziali alle persone fisiche trovano disciplina in apposito regolamento.

Art. 6 – Tipologia di contributi

1. Il Comune può concedere contributi:

- a) ordinari, per l'ordinaria attività annuale (art. 7) oppure per manifestazioni e/o iniziative programmate e consuetudinarie (art. 8);
 - b) straordinari (art. 10).
2. I contributi di cui al comma precedente sono finalizzati al tendenziale pareggio finanziario.
 3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 non comporta che il Comune entri a far parte di rapporti contrattuali e/o obbligazioni, instaurati dal beneficiario del contributo con terzi, per l'acquisizione di qualsivoglia servizio e/o bene.
 4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 non comporta per il Comune l'assunzione di responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e/o svolgimento di manifestazioni, iniziative e/o progetti connessi al contributo.
 5. I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso cui realizzano o pubblicizzano le proprie attività, la contribuzione ottenute mediante la formula "*con il contributo del Comune di Dueville*".

Art. 7 – Contributo ordinario per attività annuale

1. Nel bilancio previsionale l'Amministrazione stanziava annualmente una somma da destinare ai contributi di cui al presente articolo, eventualmente anche suddividendola per settori d'intervento ai sensi dell'art. 4.
2. Il contributo ordinario per l'attività annuale del beneficiario viene assegnato a seguito di avviso, pubblicato all'Albo pretorio per almeno 30 giorni naturali consecutivi, che deve riportare almeno i seguenti elementi:
 - a) importo dei contributi ordinari da assegnare ed eventuale loro suddivisione per settori d'intervento (da cui vengono già scorporati i contributi assegnati a singole Associazioni per lo svolgimento delle attività convenzionate ai sensi dell'art. 12);
 - b) requisiti per la presentazione della domanda;
 - c) documentazione da produrre per la validità della domanda;
 - d) termine e modalità per la presentazione della domanda.
3. La domanda di contributo ai sensi del presente articolo va redatta su apposito modello predisposto dal Servizio competente, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta, e completa della documentazione obbligatoria:
 - a) copia di statuto ed atto costitutivo, se non già in possesso dell'Ente;
 - b) programma delle manifestazioni e/o iniziative effettivamente svolte nell'anno solare precedente, debitamente corredato di pezze giustificative, e previsione della programmazione per l'anno in corso;
 - c) bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio previsionale dell'anno in corso (tutte le voci di spesa al lordo dell'I.V.A.).
4. Ai fini della ripartizione della somma complessiva stanziata dall'Amministrazione per i contributi ordinari per l'attività annuale, si assegna a ciascuna domanda di contributo un punteggio ottenuto applicando i criteri elencati al comma successivo; le domande che non ottengano almeno 60/100 non sono ammesse a contributo. Alle domande utilmente collocate in graduatoria, è attribuito un contributo parametrato in base al punteggio ottenuto.
5. I criteri per assegnare il punteggio a ciascuna domanda di contributo sono i seguenti:
 - a) promozione e coinvolgimento della comunità locale: max. 20 punti;
 - b) ammontare del disavanzo effettivo dell'anno precedente, con punteggio maggiore al disavanzo maggiore: max. 20 punti;

- c) tipologia dell'attività svolta e del target dell'utenza, con punteggio maggiore per le attività a favore di soggetti fragili, anziani, minori, disabili: max. 10 punti;
 - d) collaborazione con altre realtà locali nello svolgimento delle attività: max. 20 punti;
 - e) gratuità delle attività per i cittadini: max. 20 punti;
 - f) periodicità delle attività: max. 10 punti.
6. Eseguita l'istruttoria per la verifica della regolarità della presentazione delle domande, vengono assegnati i punteggi alle domande pervenute sulla base dei criteri di cui al comma precedente, così come eventualmente integrati dalla Giunta in fase di approvazione dell'avviso. La valutazione delle domande spetta ad un'apposita commissione tecnica, preferibilmente interna, nominata dal Responsabile dell'Area Amministrativa.
 7. Il Responsabile competente per materia approva la graduatoria con determinazione ed assegna ed eroga a ciascun beneficiario il contributo.
 8. A campione, vengono verificate le dichiarazioni rese, in particolare in merito al bilancio consuntivo, anche con la richiesta di idonea documentazione per accertarne la veridicità.

Art. 8 – Contributo ordinario per singola manifestazione o iniziativa

1. Nel bilancio previsionale l'Amministrazione stanziava annualmente una somma da destinare ai contributi di cui al presente articolo, eventualmente anche suddividendola per settori d'intervento ai sensi dell'art. 4.
2. Il contributo è concesso esclusivamente per singole manifestazioni e/o iniziative ricadenti nei settori di intervento di cui all'art. 4, a seguito di avviso pubblicato all'Albo pretorio per almeno 30 giorni naturali consecutivi.
3. La domanda di contributo ai sensi del presente articolo va redatta su apposito modello predisposto dal Servizio competente, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta, e completa della documentazione obbligatoria:
 - a) copia di statuto ed atto costitutivo, se non già in possesso dell'Ente;
 - b) effettivo programma della manifestazione e/o dell'iniziativa svolta o da svolgere;
 - c) bilancio consuntivo della manifestazione (tutte le voci di spesa al lordo dell'I.V.A.) corredato da pezze giustificative di tutte le voci di spesa indicate.
4. La singola manifestazione o iniziativa che sia stata finanziata ai sensi del presente articolo, non potrà concorrere all'ottenimento del contributo ordinario ai sensi dell'art. 7.
5. Eseguita l'istruttoria per la verifica della regolarità della presentazione delle domande, il Responsabile competente, sulla base della valutazione comparativa delle domande svolta da una commissione tecnica nominata dal Responsabile, assegna, con proprio provvedimento, un contributo, che in ogni caso non può essere superiore al massimo all'80% del disavanzo relativo alla manifestazione.
6. I criteri per assegnare il punteggio a ciascuna domanda di contributo, integrabili o modificabili dalla Giunta, sono i seguenti:
 - a) per la quantità e qualità delle iniziative svolte negli anni precedenti nel territorio comunale max 40 punti.
 - b) capacità della manifestazione di promuovere il territorio e le sue potenzialità max 20 punti;
 - c) per le attività di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa (ivi compreso l'uso di canali social, creazione di app, siti ecc.) max 20 punti;
 - d) capacità della manifestazione di promuovere iniziative innovative max 20 punti.

Art. 9 – Modalità di richiesta dei contributi

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Amministrazione pubblica l'avviso di cui all'art. 7, comma 2, e di cui all'art. 8, comma 2, per l'assegnazione dei contributi ordinari per l'attività annuale e dei contributi per singole manifestazioni o iniziative.
2. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine del 30 aprile, l'avviso sarà pubblicato entro due mesi dall'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il procedimento di concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 si deve concludere, con l'approvazione della graduatoria (per contributo di cui all'art. 7) e con l'adozione del provvedimento indicante l'ammontare del contributo (cfr. art. 8) entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di contributo.

Art. 10 – Contributi straordinari

1. I contributi straordinari possono essere richiesti dai soggetti di cui all'art. 3.
2. Il contributo straordinario può essere richiesto esclusivamente per manifestazioni ed iniziative non oggetto di contributi ordinari.
3. La richiesta di contributo viene presentata sul modello su apposito modello predisposto dal Servizio competente, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta, nel corso dell'anno di svolgimento della manifestazione e/o iniziativa, indicando:
 - a) programma definitivo della manifestazione e/o dell'iniziativa;
 - b) bilancio preventivo attendibile della manifestazione (tutte le voci di spesa al lordo dell'I.V.A.), indicante in particolare il disavanzo presunto;
 - c) ammontare del contributo straordinario richiesto.
4. L'ammontare del contributo straordinario massimo è deciso dalla Giunta comunale, anche facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 7, comma 5, indipendentemente dal tendenziale pareggio di bilancio.
5. La Giunta comunale può autorizzare l'erogazione di un acconto: a tal fine, la richiesta deve obbligatoriamente essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione e/o iniziativa.
6. L'acconto di cui al comma precedente ammonta al 50% del contributo concesso.
7. L'erogazione del contributo straordinario o del saldo del medesimo avviene a seguito di presentazione del rendiconto delle spese sostenute corredate di pezze giustificative. Non saranno considerate le spese di cui all'art. 5 e quelle non supportate da pezze giustificative.
8. Se il rendiconto non giustificherà spese per un valore almeno pari all'acconto eventualmente erogato, il contributo sarà interamente revocato.
9. Se il rendiconto non giustificherà spese per valore almeno pari al bilancio preventivato in sede di richiesta, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 12 – Convenzioni con Associazioni

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di concludere degli accordi, denominati di norma "convenzioni", con singole Associazioni finalizzate alla collaborazione di queste ultime per la realizzazione di finalità di interesse generale, incluse in particolare quelle elencate dall'art. 5 del D.lgs. 03.07.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), di volta in volta individuate dall'Amministrazione.
2. A fronte della collaborazione prestata dalle Associazioni ai sensi del comma precedente, la relativa convenzione prevede un contributo omnicomprensivo, non avente natura di corrispettivo, gravante

sui capitoli di bilancio di rispettiva competenza per materia, individuata sulla base della tipologia del servizio erogato/svolto.

2. Oltre al contributo di cui al comma precedente, la convenzione prevede il rimborso totale dei costi sostenuti dall'Associazione per la copertura assicurativa relativa all'attività svolta ai sensi della convenzione medesima (copertura per RCT e infortuni).
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo non concorrono all'ottenimento di altri contributi ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.
4. L'Amministrazione può pubblicare un avviso per la ricerca di una Associazione con cui sottoscrivere una specifica convenzione oppure può instaurare una trattativa diretta con una singola Associazione, in particolare nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze o sia preferibile una affinità con precise attività già precedentemente svolte da una data Associazione.

Art. 13 - Patrocinio

1. Il Patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore almeno 30 giorni prima del relativo evento ed è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.
2. Il Patrocinio è gratuito.
3. La concessione del Patrocinio non comporta necessariamente benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Il Patrocinio concesso dal Comune autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo del suo stemma.
5. La concessione del Patrocinio deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto che l'ha ottenuta mediante gli strumenti con i quali provvede alla promozione dell'evento.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti, precedentemente adottati, con esso incompatibili.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.